GIAPPICHELLI ppg le Riviste

La citazione del responsabile civile da parte dell'imputato: ancora una prova della insostenibilità della tutela degli interessi civili nel processo penale

di Alessandro Diddi (Professore associato - Università della Calabria)

Nel 1988 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del divieto per l'imputato di citare nel giudizio penale l'assicuratore per i danni da circolazione stradale. Sembrava una decisione storica che avrebbe potuto essere applicata ai tanti casi in cui all'imputato è preclusa la citazione, consentita alla parte civile, dei terzi civilmente responsabili per il fatto a lui contestato.
La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha mantenuto ben saldo il principio che il *dictum* contenuto nella sentenza del 1988 non avrebbe potuto essere applicato a casi diversi da quello preso in considerazione e a distanza di 20 anni la Corte costituzionale ha ribadito il proprio orientamento rigoroso in riferimento ad un'ipotesi (l'assicurazione obbligatoria per i rischi professionali) molto simile a quello che aveva dato luogo alla iniziale apertura.
Le numerose perplessità che l'impostazione della Corte fanno emergere aprono un interrogativo di più ampio respiro, vale a dire la sostenibilità di un sistema che consente la tutela degli interessi civili nel processo penale.
PAROLE CHIAVE: responsabile civile - citazione dell - interessi civili - processo penale - compatibilità

Summons of the person with civil liability for damages: the unsolved issue of the protection of civil interests in criminal trial

In 1988 the Constitutional Court had declared the illegitimacy of the prohibition for the defendant to sue in criminal proceedings the insurer for damages from road traffic. It seemed a historical decision that could have been applied even in those cases in which it is not foreseen that the accused can sue the guarantor (allowed to the civil part).
The subsequent jurisprudence, however, has held firmly the principle that the dictum contained in the 1988 sentence could not have been applied to cases other than that taken into consideration and after 20 years the Constitutional Court has reiterated its strict orientation in reference to a hypothesis (compulsory insurance for occupational risks) very similar to the one that gave rise to the initial opening.
The Court's approach brings out many concerns and opens up a broader question, namely the sustainability of a system that allows the protection of civil interests in criminal trial.

LA PALINGENESI

Una recente sentenza della Corte costituzionale sulla legittimazione dell'imputato a citare in giudizio il responsabile civile nel processo penale [1] ripropone delicate questioni legate al difficile compromesso tra tutela degli interessi civili nel processo penale e finalità cui quest'ultimo dovrebbe attendere.

Chiamata a decidere sulla legittimità dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, qualora questo sia responsabile civile *ex lege* per danni derivante da attività professionali [2], il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione, in quanto "il terzo responsabile" per il danno derivante da reato, sebbene rivesta una posizione di garanzia per il fatto altrui che deriva la sua fonte dalla legge, non può essere "chiamato in causa" direttamente dal danneggiato [3].

L'art. 83 c.p.p., come noto, dispone che il responsabile civile per il fatto dell'imputato possa essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile (ovvero del pubblico ministero, nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia esercitato l'azione civile d'urgenza nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.p.).

La Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui esso non prevede che il responsabile civile possa essere citato dall'imputato in un caso particolare, vale a dire quello della responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria (all'epoca della decisione prevista dall'art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente abrogata dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 contenente il *Codice delle assicurazioni private*, che, tuttavia, all'art. 144, ha recepito le disposizioni contenute nella precedente disciplina) [4].

Il caso che determinò la declaratoria di incostituzionalità era caratterizzato da una peculiarità che ha finito per condizionare la successiva evoluzione giurisprudenziale.

Si rammenta, infatti, che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. La questione accolta dalla Corte costituzionale era stata impostata (ed aveva trovato soluzione) sul piano della disparità di trattamento in cui si venivano a trovare il danneggiato-attore, da un lato, l'imputato-convenuto, dall'altro.

Aveva premesso la Corte che mentre la giurisprudenza di legittimità esclude normalmente l'azione civile diretta del danneggiato contro l'assicuratore chiamato a manlevare l'assicurato sulla base di un'obbligazione che trovi la sua fonte esclusiva in un contratto [5], diversamente stanno le cose per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli a motore e di natanti. In questi casi, infatti, si ritiene pacificamente non solo che al danneggiato spetti un'azione diretta contro l'impresa assicuratrice, ma che si configuri una responsabilità civile *ex lege* riconducibile proprio nell'ambito di applicazione dell'art. 185 c.p.

Sempre nel ragionamento espresso dalla Corte, sul piano processuale, la peculiarità della posizione dell'assicuratore per il danno derivante dalla circolazione di autoveicoli a motore, comportava che nel giudizio civile di danno il danneggiante convenuto potesse chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in quanto a ciò legittimato dall'art. 1917, ult.co, c.c. in forza del quale l'assicurato convenuto dal danneggiato può chiamare in causa l'assicuratore.

Proprio la circostanza che il danneggiante-assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile avrebbe potuto effettuare la chiamata in garanzia dell'assicuratore, mentre non altrettanto avrebbe potuto fare l'imputato-danneggiante nel processo penale, è stata considerato un *vulnus* del principio di eguaglianza; era innegabile, infatti, la dissimetria tra la posizione assunta dal convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato sottoposto a processo, in cui vi fosse stata costituzione di parte civile in relazione allo stesso tipo di illecito.

In estrema sintesi, secondo la valutazione espressa dalla Corte nella sentenza n. 112 del 1998, non avrebbe potuto essere giustificato che l'assicuratore responsabile civile potesse entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile o in forza del proprio intervento volontario [6].

LA RIDEFINIZIONE DEL PRINCIPIO

La decisione con la quale era stata accolta la questione di legittimità dell'art. 83 c.p.p., soprattutto in ragione del fatto che essa era stata affrontata sul piano del principio di eguaglianza, avrebbe potuto essere applicata in molti altri casi in cui il terzo deve per legge rispondere del fatto dell'imputato e può essere citato nel processo con un'azione diretta del danneggiato.

La giurisprudenza successiva della Corte, però, deludendo le aspettative di chi poteva prevedere un riallineamento delle diverse ipotesi, si è concentrata a focalizzare il ragionamento che aveva condotto a rinvenire la lesione dell'art. 3 Cost., al precipuo scopo di meglio definire le condizioni dalle quali dipende la diseguaglianza costituzionalmente censurabile.

È stato anzitutto ribadito che quello che può dare luogo all'intervento del terzo nel processo penale è la fonte da cui sorge la sua obbligazione, che deve trovare la propria regolamentazione, secondo quanto prescrive l'art. 185 c.p., solo nelle leggi civili [7].

Quest'ultima precisazione - che costituisce una costante del pensiero della Corte - ha consentito di escludere, da un parte, che l'ordinario contratto di assicurazione stipulato dal danneggiante possa legittimare una sua pretesa a chiamare in causa nel processo penale l'assicuratore, e di ritenere, dall'altra, l'art. 83 c.p.p. costituzionalmente legittimo sul piano del principio di eguaglianza [8] nella parte in cui non attribuisce all'imputato-danneggiante il diritto di citare il proprio assicuratore della responsabilità civile facoltativa a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato [9].

La posizione nella quale si trova l'assicuratore nel caso di assicurazione facoltativa per la responsabilità civile, infatti, non fa assumere alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l'assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., sicché - così aveva ragionato la Corte - mancano nel processo penale «sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento *ex lege*), sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all'indennizzo) per l'esercizio diretto dell'azione civile da parte del danneggiato: con l'ovvia conseguenza di rendere la posizione dell'assicuratore diversa rispetto a quella che caratterizza la figura del responsabile civile, a norma dell'art. 185 c.p.».

In secondo luogo, dalle decisioni successive alla 112/98 è emerso che la "chiamata in causa" anche in sede penale dell'assicuratore da parte dell'imputato, che si trovi a dover resistere alla domanda risarcitoria formulata nei suoi soli confronti dalla parte civile, può trovare giustificazione essenzialmente nella *ratio* stessa dell'art. 1917, comma 1, c.c., in forza del quale l'assicuratore «è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

Proprio nel diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l'assicuratore, la Corte aveva ritenuto «che dovesse corrispondere l'allineamento - anche in sede penale - dei poteri processuali di "chiamata" assicurati in sede civile; restando altrimenti irragionevolmente sterilizzata la "effettività" del rapporto di garanzia (nella specie a funzione "plurima", in quanto destinato a salvaguardare direttamente tanto la vittima che il danneggiante), in virtù delle scelte a tal proposito operate dall'attore-parte civile» [10].

Sebbene tutti i casi in cui la responsabilità del terzo trovi la sua fonte esclusivamente in un contratto debbano essere collocate fuori dalla portata applicativa dei *dicta* della Corte, a ben vedere, il ragionamento che aveva condotto alla declaratoria di incostituzionalità avrebbe comunque potuto trovare applicazione anche in altre ipotesi.

Se, infatti, ciò che assume importanza dirimente è la duplice circostanza che l'obbligazione del terzo trovi la sua fonte nella legge e che la diversità del trattamento subita dall'imputato-convenuto dipenda dalle scelte operate dall'attore-parte civile titolare del diritto di azione diretta nei confronti del terzo responsabile, l'illegittimità dell'art. 83 c.p.p. avrebbe ben potuto essere rilevata anche in relazione a quelle situazioni giuridiche nelle quali il terzo si trovi esposto per legge ad una chiamata per rispondere del danno cagionato dal danneggiante-imputato.

A ben vedere, però, anche tali presupposti non sono risultati sufficienti a far ritenere compromesso l'art. 3 Cost.

Chiamata a decidere nuovamente sulla illegittimità dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o chiedere l'autorizzazione a chiamare, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile (che, in base all'art. 878 c.n., è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione), la Corte aveva respinto la questione.

Va sottolineato che a parere del giudice *a quo* anche l'esercente l'aeromobile è un responsabile *ex lege* per i fatti dell'equipaggio (la sua responsabilità, infatti, è sancita dall'art. 878 c.n. ed opera a prescindere da un rapporto contrattuale), sicché pure in tale ipotesi avrebbe dovuto essere estesa la richiamata declaratoria di illegittimità, attesa la identità delle posizioni poste a raffronto e la «irrazionalità di un sistema che, mentre assicura al danneggiante in sede civile la possibilità di chiamare in garanzia l'assicuratore, non attribuisce l'identico potere all'imputato nel processo penale» [11].

Secondo la Corte, tuttavia, nell'ipotesi di responsabilità dell'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 c.n., non sarebbe ravvisabile la postulata identità di situazione rispetto a quella assunta a *tertium comparationis,* in quanto, alla azione diretta del danneggiato non corrisponderebbe un rapporto interno di "garanzia" tra imputato e responsabile civile nei termini delineati dall'art. 1917 c.c. che, come accennato, obbliga l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare al terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto [12].

A rendere non assimilabili le situazioni poste a raffronto sta la circostanza che nel caso previsto dall'art. 878 c.n. alla responsabilità del terzo non corrisponderebbe affatto il correlativo ed automatico diritto di regresso, che, invece, caratterizza la posizione del danneggiante "garantito" nel caso di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli.

Attraverso una ulteriore evoluzione del proprio ragionamento, la Corte ha definitivamente precisato gli ingredienti che possono decretare il *vulnus* del principio di eguaglianza: oltre alla natura della fonte dell'obbligazione (che deve necessariamente essere la legge) e alla titolarità dell'azione diretta in capo al danneggiato, occorre anche che la fattispecie presa in esame consenta un diritto di regresso automatico del danneggiante nei confronti del terzo.

Quest'ultimo presupposto, a ben vedere non esplicitato nella sentenza n. 112/1998, è stato l'argomento utilizzato dalla Corte per respingere un'altra questione che, *prima facie*, sembrava poter condurre alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83 c.p.p.

L'occasione del nuovo intervento della Corte era costituto da un'ordinanza di rimessione che denunciava la illegittimità della mancata previsione del diritto per l'imputato di proporre istanza di citazione del responsabile civile quando si tratti di «responsabili civili *ex lege* derivanti dalla normativa in tema di infortuni sul lavoro ed in tema di previdenza sociale».

Nel caso che aveva dato luogo all'incidente di costituzionalità l'imputato era stato chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose aggravate (artt. 590 e 583 c.p.), commesse con violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 375 e 377 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*), per aver consentito, quale responsabile del settore tecnico di un ospedale civile, che un lavoratore operasse per diciassette anni nella centrale termica e curasse la manutenzione di tubature coibentate con amianto, senza avvertirlo dei rischi della lavorazione e senza predisporre misure di protezione, causandogli, in tal modo, una malattia professionale consistente in una placca pleurica con rilevante riduzione della capacità respiratoria [13].

Essendovi stata costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, il difensore di quest'ultimo aveva chiesto la citazione, come responsabili civili, della «gestione liquidatoria» della soppressa Unità locale socio-sanitaria quale pubblica amministrazione responsabile per il fatto illecito del proprio dipendente, a norma dell'art. 28 Cost., nonché della società assicuratrice della predetta Unità locale socio-sanitaria; dell'INAIL e dell'INPS, quali responsabili - secondo la difesa, *ex lege* - per l'esposizione ultradecennale ad amianto in forza dell'art. *13*, comma 8, della legge 23 marzo 1992, n. 257 *(Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*).

Benché il rapporto dell'imputato rispetto al soggetto responsabile civile sembrasse perfettamente assimilabile a quello che aveva dato luogo alla iniziale declaratoria di illegittimità, anche in questa occasione la Corte aveva tuttavia avuto modo di precisare che, rispetto alla situazione che nel ragionamento del giudice *a quo* aveva rappresentato il *tertium comparationis,* quel che difettava, nel caso sottoposto al nuovo vaglio di costituzionalità, era non tanto la possibilità offerta dall'ordinamento all'imputato danneggiante convenuto in sede propria dagli artt. 1917, ultimo comma, c.c. e 106 c.p.c., di chiamare in causa l'assicuratore per vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, ma il correlativo potere di regresso nei confronti del terzo e l'esclusione di un analogo potere in capo a quest'ultimo [14].

Secondo la Corte, solo in relazione a tale «funzione plurima» del rapporto di garanzia - in quanto destinato a salvaguardare direttamente tanto la vittima che il danneggiante - potrebbe in sintesi necessariamente corrispondere l'allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di «chiamata» riconosciuti in sede civile, onde evitare che l'effettività della predetta funzione venga pregiudicata dalle scelte operate dall'attore-parte civile [15].

Alla luce di queste coordinate, dunque, era da attendersi che anche l'ultima questione di legittimità dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore per danni derivanti da attività professionale, venisse ritenuta infondata.

Benché in presenza di un'assicurazione obbligatoria che legittima l'imputato danneggiante convenuto in sede propria a chiamare in causa, ai sensi degli artt. 1917, ultimo comma, c.c. e 106 c.p.c., l'assicuratore per vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie con correlativo potere di regresso nei confronti del terzo e con esclusione di un analogo potere in capo a quest'ultimo, nel caso dell'assicurazione obbligatoria professionale il legislatore, pur avendo voluto dotare il sistema di uno strumento destinato a salvaguardare i terzi-clienti dei professionisti, non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, elemento, questo, che non consente di affermare che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile *ex lege*, come delineato dall'art. 185, comma 2, c.p. [16].

I LIMITI DEL RAGIONAMENTO DELLA CORTE

L'analisi del percorso seguito dalla Corte costituzionale sulla legittimazione del danneggiato-imputato a chiamare in giudizio nel processo penale il terzo responsabile per il fatto altrui, a ben vedere, non può non suscitare un certo smarrimento [17].

Portata sul terreno del principio di eguaglianza ed individuati i termini del diverso trattamento cui vengono sottoposti il danneggiato-attore, da un lato, e l'imputato-convenuto, dall'altro, a seconda che l'iniziativa del primo sia assunta in sede civile o in sede penale, la soluzione accolta dalla Consulta porta a considerare le limitazioni che l'imputato-convenuto viene a subire, in relazione alla possibilità di chiamare in causa il responsabile civile, difficilmente giustificabili.

Va rammentato che nel processo civile se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo (art. 102 c.p.c.) e che, ancora, più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, oltre che nel caso in cui la decisione dipenda, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni, anche quando tra le cause che si propongono esista connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono (art. 103 c.p.c.).

Si deve considerare ancora che secondo l'art. 106 c.p.c., fuori dei casi di litisconsorzio, ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita e - per rimanere alle ipotesi che hanno dato luogo agli incidenti di costituzionalità - tale previsione nel processo civile trova indistinta applicazione in tutti i casi di assicurazione - obbligatoria o facoltativa che sia - posto che, come del resto osservato anche dalla Corte costituzionale, l'art. 1917 c.c., oltre ad obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, conferisce all'assicurato, convenuto dal danneggiato, la facoltà di chiamare in causa l'assicuratore.

Si può aggiungere, ancora, che in base all'art. 1917, comma 2, c.c. qualora l'assicurato lo chieda, l'assicuratore è sempre obbligato al pagamento diretto nei confronti del terzo danneggiato ed è innegabile che tale previsione, per operare sul piano processuale, esiga la legittimazione in capo all'assicurato di poter esercitare l'azione in garanzia nei confronti dell'assicuratore.

Ora, in tutte queste situazioni (evidentemente non solo limitate a quelle regolate dal contratto di assicurazione), in relazione alle quali nel processo civile al convenuto è data la possibilità di pretendere la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile, è evidente la disparità di trattamento che si viene a determinare rispetto alla identica posizione che il danneggiante assume nel processo nel quale lo stesso è imputato, soprattutto se si considera che questa diversa posizione dipende esclusivamente dalle scelte del danneggiato di esercitare l'azione civile nella sede propria ovvero in quella penale.

Come visto, infatti, nelle successive decisioni il Giudice delle leggi ha aggiustato il tiro, apportando alcuni correttivi a questa comparazione: piuttosto che dalla diversità della posizione che il danneggiante-convenuto-imputato viene ad assumere nel processo a seconda che l'azione risarcitoria sia esercitata in sede civile o penale, essa è stata fatta dipendere dalle peculiarità (e singolarità) del rapporto di assicurazione per la circolazione dei veicoli e natanti.

La Corte sembra aver limitato la possibilità di una chiamata in causa del responsabile civile nel processo penale ad un caso particolare di litisconsorzio necessario *ex* art. 102 c.p.c. [18]. Tuttavia, lo spostamento del *focus* dell'indagine dalle

asimmetrie esistenti tra processo civile e processo penale alle peculiarità che contraddistinguono il contratto di assicurazione, ha fatto cadere in secondo piano le vistose alterazioni che in questo modo hanno subito le geometrie del sistema.

Guardando, infatti, alla natura della fonte dell'obbligazione e alla titolarità di un diritto di azione diretto nei confronti del terzo responsabile, molti potrebbero essere i rapporti suscettibili di determinare l'intervento del terzo (oltre alla responsabilità dell'armatore, si pensi a quella dei precettori e maestri d'arte, di cui all'art. 2048 e quella dei padroni e committenti, di cui all'art. 2049 c.c.) [19]. Ciò che non renderebbe omologabili queste ipotesi a quelle da prendere in considerazione come termine di paragone sarebbe la mancanza del rapporto interno di "garanzia" tra imputato e responsabile civile nei termini delineati dall'art. 1917 c.c. ed il correlativo ed automatico diritto di regresso.

V'è da chiedersi, però, perché tale aspetto sia effettivamente così decisivo sul piano della violazione del principio di eguaglianza, posto che la disparità di trattamento che assume rilievo nell'ottica dell'imputato non riguarda certamente la titolarità di un'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti del terzo, quanto piuttosto la presenza degli strumenti processuali per scaricare sul terzo o, quantomeno suddividere con il medesimo, la responsabilità civile derivante dal fatto illecito.

Per esigenze di coerenza tra situazioni sostanziali e corrispondenti diritti di azione nelle differenti sedi, la Corte ha comprensibilmente escluso la possibilità di introdurre, attraverso una indiscriminata declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83 c.p.p., una generale legittimazione dell'imputato a citare in tutti i casi - vale a dire anche in quelli non dipendenti da una posizione di garanzia *ex lege* - il terzo responsabile.

Sebbene anche in ipotesi diverse da quelle nelle quali il terzo è chiamato a rispondere del fatto dell'imputato per disposizione normativa sia possibile ravvisare una disparità di trattamento tra processo civile e processo penale (in quanto come visto al danneggiante sarebbe data la facoltà di chiamare in causa il terzo) [20], la mancata estensione a questi casi della legittimazione dell'imputato a citare nel processo penale il terzo garante (ancorché una analoga facoltà gli sarebbe consentita laddove l'azione risarcitoria fosse stata esercitata in sede civile) può tuttavia sembrare giustificabile, posto che egli comunque non verserebbe in una posizione diversa rispetto a quella del danneggiato (cui non spetta alcuna azione nel processo penale).

È innegabile, tuttavia e per converso, che in tutti gli altri casi in cui l'ordinamento riconosce al danneggiante un'azione diretta nei confronti del terzo responsabile *ex lege* per fatto altrui, come nel caso di cui all'art. 878 c.n. o in quelli di cui agli art. 2048 e 2049 c.c. (ma gli esempi potrebbero essere molteplici [21]), la disparità tra danneggiante e danneggiato è palese ed ingiustificabile perché, al cospetto dell'esigenza di tutelare in egual misura il diritto di azione del danneggiante e del danneggiato, le rispettive posizioni non sono affatto sovrapponibili.

In queste ipotesi, tuttavia, come si è avuto modo di osservare, ciò che ha consentito alla Corte di superare la disparità di trattamento è il fatto che non sempre il danneggiante sarebbe titolare di un'azione regresso automatica nei confronti del terzo. Argomento che, però, a ben riflettere, non appare per nulla convincente.

Premesso che non è del tutto esatto affermare che il danneggiante-imputato non sarebbe titolare di un'azione di tal genere (posto che, anche al di fuori dello schema dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se il fatto dannoso è imputabile a più persone, esse sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno e colui che ha risarcito ha regresso nei confronti degli altri nella misura determinata dalla gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ovvero, nel caso di dubbio, in misura eguale [22]), se si riflette attentamente sui termini della questione si può scorgere come tale peculiarità del rapporto di garanzia non sia affatto determinante ai fini del saggio di costituzionalità condotto sul piano del diritto di eguaglianza.

Con riguardo infatti alla posizione dell'imputato nei confronti del quale viene esercitata l'azione civile, l'unica situazione che assume rilievo consiste nelle possibili limitazioni che il suo diritto di azione nei confronti del terzo può subire, soprattutto considerando che esse dipendono dalla sede nella quale il danneggiato decide di esercitare la sua azione risarcitoria.

Tenuto conto che l'art. 24, comma 1, Cost. assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e che ogniqualvolta esista una posizione di garanzia la facoltà di farla operare costituisce attuazione di quel principio costituzionale, è evidente allora come, da qualunque fonte tale garanzia promani ed in qualunque modo si atteggi il correlativo diritto di azione del danneggiato nei confronti del terzo, al soggetto garantito deve poter essere consentito di attivare il rapporto di garanzia che vanta nei confronti del terzo.

In sintesi, guardando il problema dal punto di vista del danneggiante-imputato-convenuto (l'unico rispetto al quale sono rilevanti gli eventuali differenti trattamenti) e rapportate le potenzialità di tutela della sua posizione nelle diverse sedi, il diverso modo in cui si atteggiano i rapporti assicurativi o le differenze delineate dalla Corte costituzionale sul piano delle facoltà del danneggiato rispetto a vari rapporti di garanzia, non attenuano in alcun modo le dissimetrie in cui, anche per effetto della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83 c.p.p., egli versa, a seconda della sede in cui è esercitata l'azione di danno.

E del resto, come si è accennato, nel ripercorrere il pensiero della Corte non si può non avvertire un certo disorientamento, perché, se ciò che dovrebbe essere valutato per stabilire se vi siano situazioni di disparità è la diversa situazione in cui viene a trovarsi l'imputato-danneggiante rispetto al convenuto-danneggiante, a seconda delle scelte, del tutto libere ed insindacabili, poste in essere dal danneggiato, è evidente che costituiscono dati del tutto irrilevanti il fatto che al danneggiato spetti o meno un'azione diretta nei confronti del responsabile civile ovvero che al danneggiante spetti o meno un'automatica azione di regresso nei confronti del terzo.

LE RAGIONI DEL *SELF-RESTAINT* DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Se si volesse scavare un po' più nel profondo, si potrebbe forse trovare la vera ragione che ha impedito Corte di portare alle estreme conseguenze i principi affermati nella sentenza n. 112/ 1998 che, ove applicati con linearità, avrebbero dovuto indurre a non limitare l'incostituzionalità dell'art. 83 c.p.p. all'assicurazione per responsabilità civile per i danni da circolazione.

L'esame delle motivazioni delle sentenze, soprattutto quelle più recenti, infatti, dimostra che la Corte, rispolverando argomenti che già nel vigore del codice del 1930 erano stati utilizzati per ritenere non fondate le questioni proposte [23], si sia mossa con l'obiettivo di scongiurare il pericolo che il processo penale sia trasformato in una sede in cui finiscono per confluire interessi diversi da quelli strettamente finalizzati a realizzare la potestà punitiva dello Stato, così aggravando gli endemici problemi che affliggono la macchina giudiziaria.

Si può constatare come a partire dalla sentenza n. 75/ 2001 parti significative delle motivazioni siano state impiegate proprio per sostenere, con argomenti di più ampio respiro, come un allargamento della platea di soggetti che partecipano al processo si porrebbe in contrasto con l'idea ispiratrice del nuovo codice di rito, il quale, superando il tradizionale ed

ormai non più attuale ed attuabile primato della giurisdizione penale, avrebbe incentivato l'esodo delle domande risarcitorie verso i lidi civili [24].

La Corte, in particolare, ha osservato che il legislatore del 1988, nel ridefinire i previgenti assetti ordinamentali, si è mosso seguendo percorsi che tendono alla massima semplificazione e a realizzare la necessaria celerità del processo penale. Ciò, sempre secondo la Corte, sarebbe dimostrato, tra l'altro, dalla riduzione entro margini ristretti delle questioni pregiudiziali (circoscritte cioè ai soli casi in cui lo *ius dicere* inerisca a tematiche che, per la peculiare rilevanza collettiva, richiedano la certezza di pronunce destinate a riverberarsi *erga omnes*) e dal drastico ridimensionamento delle diverse forme in cui si articola il potere di giudizio (volto a privilegiare non solo e non tanto le prerogative di autonomia di questo o quel settore giurisdizionale, quanto, soprattutto, le "specificità" che lo connotano sul piano funzionale e dell'ordinamento).

Il segno più tangibile di questa inversione di rotta, prosegue ancora la Corte, sarebbe costituito dalla sostituzione «(del)la tradizionale dipendenza della azione civile rispetto a quella penale ed agli effetti espansivi del giudicato» (con) la "tendenziale separatezza dei relativi alvei processuali»; in questo rinnovato sistema, il legislatore della riforma si sarebbe dunque «fatto carico di calibrare nuovi strumenti di garanzia atti a tutelare, da un lato, la posizione del danneggiato-attore e, dall'altro, quella dell'imputato-convenuto, e di quanti, in base all'art. 185 c.p., debbono, a norma delle leggi civili, "rispondere per il fatto di lui", e che, come tali, sono obbligati in solido al risarcimento del danno cagionato dal reato» [25].

In tale prospettiva la delimitazione dei poteri di citazione del responsabile civile non è altro che la coerente conclusione di tali argomenti.

Se dunque, come afferma la Corte, l'introduzione dell'azione civile nel processo penale impone di «circoscrivere nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale», tenuto conto anche del fatto che l'incremento delle regiudicande estranee alle finalità tipiche del processo penale costituirebbe un fattore che determina un ulteriore aggravio dell'*iter* con conseguente perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione, è ovvio, per un verso, «il particolare rigore con il quale devono essere misurate le disposizioni che regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie» e, per l'altro «l'accentuazione in senso accessorio ed eventuale della posizione ed del ruolo del responsabile civile» [26].

L'INSANABILITÀ DELL'ASIMMETRIA

Anche l'argomentazione di più ampio respiro, tuttavia, non riesce a fornire una spiegazione convincente dell'alterazione delle geometrie determinata dall'introduzione dell'azione civile nel processo penale e, soprattutto, delle limitazioni delle facoltà riconosciute all'imputato di provvedere alla citazione del terzo con lui solidamente responsabile per l'obbligazione risarcitoria derivante dal reato da lui commesso.

L'esame delle decisioni assunte dal Giudice delle leggi, al di là delle soluzioni alle quali esse pervengono in relazione alle singole questioni decise, evidenziano come la stessa Corte non possa negare l'esistenza di una effettiva ed oggettiva disparità di trattamento tra le posizioni assunte dall'imputato-convenuto a seconda della sede nella quale il danneggiato-attore decida di esercitare l'azione risarcitoria.

L'argomento di sistema - emerso soprattutto nelle ultime decisioni - per escludere che le rilevate dissimetrie possano determinare una violazione del principio di eguaglianza, però, oltre a non dissolvere tutti i dubbi, apre spaccature ben più profonde, che inducono a ritenere non più procrastinabile una completa rivisitazione dell'intera materia dell'innesto delle questioni civili nel processo penale.

È innegabile che l'introduzione nel processo penale di interessi alieni a quelli dell'accertamento del fatto reato e, più in particolare, l'inserimento di una regiudicanda esogena alla finalità dello stesso, determini, per quanto accessoria ed eventuale, una significativa alterazione degli equilibri ed una compromissione dell'efficienza complessiva del sistema.

Non sembra tuttavia che - una volta ammessa la tutela degli interessi civili nel processo penale e, dunque accettato, in base ad un bilanciamento operato a monte, il conseguente *deficit* di efficienza - possa, poi, essere giustificata una corrispondente limitazione dei diritti esercitabili dall'imputato. Sebbene la speditezza del processo sia certamente un valore da difendere (e da pretendere), esso non può però essere perseguito a costo di una compressione dei diritti del soggetto che suo malgrado lo deve subire, anche perché, in tal modo, sarebbe evidente lo scambio delle cause con gli effetti.

A voler ragionare in termini di efficienza, infatti, quel che comporta un appesantimento delle forme ed un aggravio dei tempi è proprio la trattazione nel processo penale degli interessi civili, scelta, questa, che se risponde alla tradizione processuale italiana, non costituisce affatto opzione costituzionalmente obbligata [27].

Quel che, infatti, costituisce un principio inderogabile in base all'art. 24, comma 1, Cost. è che non siano frapposti limiti al danneggiato che abbia subito un pregiudizio economico da reato a vedersi riconosciuta la tutela dei propri diritti risarcitori. Tuttavia, non è affatto necessario che il ristoro dei danni debba avvenire nell'ambito del processo penale.

I sistemi di *common law*, come noto, ignorano l'istituto della parte civile nel processo penale e scelte pragmatiche tollerano la coesistenza di conflitti di decisioni assunte in sede civile ed in sede penale sullo stesso fatto [28].

Pacifiche le facoltà della persona offesa e i diritti che questa deve certamente essere ammessa ad esercitare nel processo penale, quando tuttavia si consenta al danneggiato di ottenere la tutela della propria domanda risarcitoria nel processo penale (atteso che, come affermato dalla Corte, attraverso tale iniziativa il danneggiato inserisce una vera e propria azione civile tendente a realizzare in connessione col giudizio penale esclusivamente interessi civilistici [29]), non appare giustificabile che all'imputato siano poste limitazioni alla tutela dei suoi correlativi diritti di difesa e di azione e che, in particolare, a lui sia richiesto di ricorrere alla sede civile per ottenere la citazione del terzo civilmente coobbligato per fatto proprio: se la costituzione di parte civile corrisponde all'azione civile e se si opta per un sistema che lascia al danneggiato la scelta della sede nella quale esercitare la propria azione, non sembra rispondere a ragionevolezza che l'imputato - il quale rispetto all'iniziativa della parte civile è un convenuto - debba vedere compresse le facoltà che egli potrebbe normalmente esercitare laddove l'azione fosse esercitata nell'ambito di un processo civile [30].

Se è vero che l'azione di regresso che egli potrebbe esercitare nei confronti del suo garante costituisce una domanda meramente civilistica che, in quanto tale, è bene sia presentata in una sede diversa dal processo penale, l'argomento è totalmente reversibile, perché, spostato il ragionamento su questo piano, anche la domanda risarcitoria del danneggiato, allora, dovrebbe esulare dal processo penale.

Del resto, ove non si perseguisse con coerenza il modello civilistico, una volta inserita nel processo penale la tutela degli interessi civili, si genererebbero ulteriori aporie di sistema difficilmente superabili.

Una prima ed evidente ricaduta è quella dell'efficacia extrapenale del giudicato che, in forza degli artt. 652 e ss. c.p.p., è stata disciplinata per riverberare i suoi effetti anche sulle decisioni assunte da altre giurisdizioni.

In linea teorica, «i rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione civile o amministrativa possono essere regolati in base a tre diversi criteri: a) indipendenza assoluta della varie giurisdizioni; b) efficacia vincolante del giudizio penale nei confronti delle altre giurisdizioni; c) efficacia vincolante del giudizio penale per taluni casi (es. giudizio di condanna), indipendenza negli altri» [31].

Tradizionalmente, il nostro ordinamento, in omaggio al principio di unità della giurisdizione volto anche ad evitare conflitti di giudicati, si è ispirato al criterio della efficacia vincolante del giudicato penale nei processi civili ed amministrativi, ed anche il nuovo codice non si è discostato da tale impostazione.

Il fenomeno della efficacia extrapenale del giudicato, rispetto a quanto prevedeva il codice abrogato (che aveva statuito una generalizzata prevalenza dell'accertamento penale), è tuttavia variamente modulato, oltre che in ragione delle diverse tipologie di giudizi - civili, amministrativi o disciplinari - nei quali la sentenza pronunciata in sede penale deve produrre i suoi effetti, anche in ragione della partecipazione o meno al processo del soggetto nei confronti del quale deve essere fatta valere l'efficacia di cui si tratta.

In base agli artt. 651, comma 1, 651-*bis*, comma 1, e 654 comma 1, c.p.p., le sentenze irrevocabili (a seconda dei casi, di condanna, di assoluzione o di irrilevanza penale del fatto) esplicano efficacia di giudicato nei confronti del responsabile civile, a condizione che quest'ultimo sia intervenuto o sia stato citato nel processo penale.

Ora, è del tutto evidente come le diverse regole che concernono il regime di formazione e di valutazione della prova possono comportare che l'imputato condannato in sede penale al risarcimento del danno, nell'esercitare l'azione di regresso nei confronti del terzo, non solo non potrebbe far valere automaticamente l'efficacia della sentenza penale emessa contro di lui rispetto ad un soggetto rimasto estraneo al processo; non solo non potrebbe far valere nei confronti del medesimo le affermazioni contenute nella sentenza di condanna [32]; ma potrebbe trovare limitazioni nel diverso regime di formazione della prova esistente nella sede civile rispetto a quella penale.

Ma, a ben guardare, vi è anche un altro aspetto che mette a nudo l'aporia cui si perviene applicando l'argomento della Corte costituzionale.

Il codice penale 1930, verosimilmente per una scelta alla quale non sono estranee connotazioni di carattere ideologico, ha qualificato l'obbligazione risarcitoria per il fatto derivante da reato "sanzione civile", nonostante la dogmatica civilistica rifiuti l'idea che il risarcimento - che notoriamente ha la funzione di ripristinare i valori della *deminutio patrimonii* conseguente all'azione dannosa - possa svolgere una funzione sanzionatoria.

Evidentemente, tuttavia, in un sistema che complessivamente guardava al processo penale come ad un fenomeno con un'alta vocazione repressiva, anche il risarcimento del danno derivante da reato doveva rientrare tra le funzioni delle quali si doveva far carico lo Stato nel momento in cui era chiamato a decidere sulla responsabilità penale dell'imputato.

La principale e più tangibile testimonianza di tale impostazione ideologica è forse rappresentata dalla previsione contenuta dall'art. 165 c.p., che statuisce che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno ovvero all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, sempre che il condannato non vi si opponga, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, ovvero anche al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso [33].

È del tutto evidente che, al cospetto di simili evenienze, la possibilità per l'imputato di poter pretendere la citazione del terzo responsabile civile per il fatto proprio non sia affatto una questione esorbitante dalle finalità del processo penale.

Mutatis mutandis è la stessa logica sottesa alla legittimazione dell'imputato a citare il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, che si giustifica con l'esigenza prevenire sul piano civilistico, in prima battuta, ma con evidenti ricadute su quello penale, in seconda battuta, i rischi derivanti dall'incapacità di sostenere *in executivis* il pagamento delle multe e delle ammende irrogate con la sentenza di condanna.

Anche a voler superare tali inconvenienti, quello che, poi, rende davvero poco convincente il pensiero della Corte è l'asserita tendenza dell'ordinamento ad evitare che sul processo penale convergano interessi che esulano dalle finalità cui esso è preordinato.

L'argomento riprende, a ben vedere, quello espresso dal legislatore nella Relazione al progetto preliminare del codice, ove era stato affermato, appunto, che il nuovo modello avrebbe dovuto favorire la proposizione delle domande civilistiche nelle sedi proprie.

Come può agevolmente rilevarsi dando uno sguardo a quanto avviene nella pratica, tutto questo non è affatto accaduto. Il sistema non sembra affatto favorire il quadro auspicato, come dimostra, soprattutto nei processi di una certa rilevanza, la incontenibile proliferazione di persone danneggiate (si pensi ai crack finanziari degli ultimi anni, nei quali hanno fatto ingresso, accanto all'accusa pubblica, migliaia di parti lese oltre a innumerevoli associazioni private portatrici di interessi propri).

Già si è detto che il sistema ha dovuto prevedere che l'efficacia extrapenale del giudicato dipende dal fatto che i soggetti nei confronti dei quali esso deve operare siano stati posti in grado di partecipare al processo e tutto ciò costituisce certamente un disincentivo a tenere fuori dallo stesso quei soggetti che devono esercitarvi azioni accessorie.

A ciò si aggiunga, poi, che, l'art. 75 c.p.p., se consente per un verso che l'azione civile intrapresa in sede civile prima dell'esercizio dell'azione penale prosegua nella sua sede naturale (senza subire sospensioni), per altro, consente pure all'attore di optare per il trasferimento della stessa nel processo penale.

Non solo, ma sempre ai sensi dell'art. 75 c.p.p. (comma 2) è previsto che se l'attore può esercitare l'azione in sede civile, anche in questo caso senza subire condizionamenti da quanto accade nel processo penale, quando non è più ammessa la costituzione di parte civile, tuttavia, se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la sentenza penale di primo grado o dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (comma 3), il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione [34].

Ora, è evidente che se la prima condizione è certamente in linea con l'idea di non concentrare nel processo penale interessi ad esso estranei, la seconda è certamente in controtendenza con tale impostazione, in quanto è chiaramente ispirata ad un primato della giurisdizione penale.

E, del resto, che il legislatore non abbia seguito con coerenza e rigore il disegno di favorire la tendenziale esautorazione della parte civile dal processo penale e l'autonomia delle due 'giurisdizioni', lo si può cogliere in tanti istituti del processo che sembrano piegati proprio a favorire gli interessi della parte civile.

Si può accennare alla previsione contenuta nell'art. 576 c.p.p., che consente alla parte civile di proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, perfino contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio o nel giudizio abbreviato.

Si pensi, soprattutto, a quanto prevede l'art. 578 c.p.p. che, a proposito dei poteri del giudice dell'impugnazione quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e nelle more sia sopravvenuta una causa di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, stabilisce che, in deroga sostanzialmente all'art. 129 c.p.p., la corte di appello e la corte di cassazione decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Per rimanere in tema di responsabile civile si può, ancora, e, ricordare che, ai sensi dell'art. 85, c.p.p., qualunque terzo responsabile per il fatto dell'imputato potrebbe intervenire volontariamente nel processo penale, sul modello dell'art. 105 c.p.c.

CONCLUSIONI

La conclusione alla quale si perviene dall'analisi della questione della legittimazione dell'imputato a citare il responsabile civile, dunque, è che ci si trova al cospetto di una punta di un iceberg: al di sotto di quel che affiora in superficie vi è una problematica ben più ampia.

Contrariamente a quanto postulato dalla Corte costituzionale, vi sono segnali che rendono palese come il legislatore non si sia affatto mosso con la finalità di "alleggerire" il processo penale disincentivando l'ingresso di parti accessorie e di circoscrivere nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale; l'ordinamento, infatti, tollera addirittura che il processo penale possa continuare a proseguire, nonostante l'improcedibilità della domanda introdotta dal pubblico ministero, per occuparsi dei soli interessi civili delle parti danneggiate.

Complicato dunque pretendere, come ha fatto la Corte costituzionale, che la questione dei limiti entro i quali l'imputato possa citare il responsabile civile possa essere inserita all'interno di un disegno coerente ed unitario.

Soprattutto, al cospetto di soluzioni del tipo di quelle assunte (e di altre ancora, delle quali, sempre a proposito dell'estensione dei poteri del giudice penale nella trattazione delle questioni della parte civile, si è dovuta occupare la Corte di cassazione [35]) non destano meraviglia le decisioni, talvolta eccentriche, tendenti a limitare la trattazione degli interessi civili nel processo penale [36].

È il segno evidente del disagio che si avverte in una materia che è giunto il momento di sottoporre ad un intervento razionalizzatore del legislatore, dopo una seria riflessione sul ruolo da assegnare nel processo penale ai soggetti portatori degli interessi privatistici [37].

NOTE

[1] Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 34, in *Dir. pen. cont.,* con nota di A. Macrillò, *Assicurazione obbligatoria del professionista e citazione del responsabile civile: la Consulta dichiara non fondata una questione relativa all'art. 83 c.p.p.*

[2] Nel caso di specie si tratta dell'assicurazione per rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. c), d.lgs. 13 agosto 2011, n. 138.

[3] La questione era stata posta a seguito della richiesta di citazione dell'assicuratore da parte di un notaio imputato di bancarotta fraudolenta impropria (*ex* art. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267) per aver posto in essere, in concorso con altre persone, un *trust* liquidatorio attraverso il quale sarebbe stata realizzata una complessa operazione di sottrazione di beni di una società poi dichiarata fallita.

[4] Corte cost., sent. 9 aprile 1998, n. 112, in *Giust. pen*., 1998, I, p. 289 ed in *Cass. pen.,* 1998, p. 1905. Sulla sentenza, E.M. Catalano, *La citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato. Profili problematici*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2457 ss.; B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 72 ss.; P.P. Paulesu, *La tutela delle parti eventuali e della persona offesa dal reato*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Conso, Napoli, ESI, 2006, p. 299 ss.; C. Santoriello, *Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale: un passo avanti e … uno indietro*, in *Giur.it*, 1999, p. 1902 ss.

[5] Sul punto cfr. Cass., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940, secondo la quale «poiché con il contratto di assicurazione l'assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti di terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l'assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., manca nel processo penale sia il presupposto oggettivo sostanziale (obbligo del risarcimento *ex lege*) sia il presupposto soggettivo processuale (destinatario del diritto all'indennizzo) per l'esercizio diretto dell'azione civile da parte del danneggiato nei confronti della società di assicurazione, di cui è pertanto legittima l'estromissione dal giudizio». Per un'applicazione del principio, si v. Cass., sez. II, 15 settembre 2016, n. 50510, secondo la quale «l'assicurazione di responsabilità civile mira a tutelare il patrimonio dell'assicurato dal sorgere di un debito conseguente alla colpa del professionista. Ne deriva che l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato. Non sussistendo, pertanto, un rapporto immediato e diretto tra assicuratore e terzo danneggiato, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore danneggiato, potendo esclusivamente agire in via esecutiva nei confronti del professionista, qualora lo stesso, pur essendo stato accertato e quantificato il danno subito in via giudiziale, non abbia provveduto al pagamento, mentre non può vantare alcuna pretesa sull'indennità corrisposta al danneggiante».

[6] Corte cost., sent. 16 aprile 1998, n. 112, cit. Secondo Cass., sez. IV, 30 ottobre 2002, n. 34429 in *Riv. pen.*, 2005, p. 102, la citazione quale responsabile civile di una società di assicurazione, per il caso di contratto stipulato in forza della l. 24 dicembre 1969, n. 990, è consentita dall'art. 83 c.p.p. (come integrato dalla Corte costituzionale con sentenza del 16 aprile 1998, n. 112) al solo imputato che sia contraente della polizza, e non anche all'imputato che sia terzo rispetto al negozio di copertura assicurativa dei danni provocati dalla circolazione del veicolo da lui condotto al momento del fatto contestato.

[7] Cfr. Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75, in *Giur.it,* 2001, p. 473, con nota di F. Giunchedi*, Partecipazione del responsabile civile e tutela sostanziale dell'imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi*.

[8] Cass., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940 in *Arch. n. proc. pen*., 1997, p. 663. Nella medesima direzione già Cass., sez. IV, 11 marzo 1994, n. 6904 in *Giust. pen.*, 1995, III, p. 373.

[9] La questione era stata sollevata, nell'ambito di un procedimento penale che vedeva l'imputato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., dal Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, 22 maggio 2000, in *Gazz. uff.,* 2000, prima serie speciale, 2000 n. 39. Come rileva N. Triggiani, *Responsabile civile,* in *Dig. disc. pen.,* VI agg., Torino, Utet, 2011, p. 454 ss. «la legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se deve essere prevista dalla legge o da un contratto stipulato per obbligo di legge - come nell'ipotesi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - e non da un contratto stipulato liberamente".

[10] Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75, cit.

[11] Cfr. Tribunale di Termini Imerese, ord. 17 novembre 1999, in *G.U.*, prima serie speciale, 2000, n. 11.

[12] Così, ancora Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75, cit., con la quale la Corte aveva riunito due giudizi stante l'analogia delle questioni ad essa sottoposte.

[13] Tribunale di Padova, ord. 12 febbraio 2001, in *Gazz. Uff.,* prima serie speciale, 2003, n. 26.

[14] In base ad analoghe considerazioni Cass., sez. IV, 28 maggio 2003, n. 35604, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 576, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 83 c.p.p. - nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aeronautico, al pari di quanto si verifica, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998, nell'ipotesi di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria, prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, relativa alla circolazione dei veicoli a motore - in quanto, a differenza della questione decisa con la sentenza n. 112 del 1998, non sussiste, nell'ipotesi in considerazione, nonostante il riconoscimento dell'azione diretta e discrezionale del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (*ex* art. 22, n. 4 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404), un rapporto di "garanzia interna" tra imputato (danneggiante) e responsabile civile, solo idoneo a legittimare, in via eccezionale, la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato, derogando alla previsione di cui all'art. 83 c.p.p.

[15] Corte cost., ord. 27 settembre 2004, n. 300, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1, p.18

[16] Considerazioni analoghe sono state sostenute anche da Cass., sez. VI, 26 settembre 2006, n. 38698 in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, 5, p. 676, secondo la quale «è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non riconosce all'imputato, ma solo alla P.C. e, in casi eccezionali, al P.M. il diritto di chiedere al giudice la citazione del responsabile civile, il cui ingresso nel processo penale è inteso alla tutela del terzo danneggiato e non dell'autore del danno».

[17] La giurisprudenza ha seguito con una certa coerenza l'indirizzo della Corte costituzionale. Cfr Cass., sez. VII, 17 aprile 2013, n. 23994, la quale ha recentemente ribadito che, nella generalità delle ipotesi risarcitorie, l'imputato non è legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile e neppure ad opporsi alla eventuale estromissione del medesimo responsabile dal processo penale.

Con un argomento differente (perché non sarebbe sussistente una responsabilità per fatto altrui bensì una diretta per fatto proprio), invece, Cass., sez. IV, 13 aprile 2005, n. 23724 in *Riv. pen.*, 2006, 7-8, p. 844 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per il medico ospedaliero imputato di reato commesso per colpa professionale, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo quale responsabile civile l'Azienda ospedaliera di appartenenza, poiché - in ragione del rapporto contrattuale sussistente tra la vittima e tale Ente gestore del servizio sanitario, ed in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli dell'ospedale nei confronti del malato - si versa in un'ipotesi di non operatività dell'art. 185 c.p. con riferimento alla responsabilità per fatto del terzo. Sul tema, cfr. in dottrina A. De Caro, *Responsabilità civile,* in *Dig. disc. pen.,* vol. XII, Torino, Utet, 1997, p.95, il quale ha ben posto in evidenza che «per quanto concerne la cosiddetta natura giuridica della responsabilità per fatto altrui bisogna sottolineare, innanzitutto, che la responsabilità del terzo non ha ad oggetto il fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice ma discende da esso come conseguenza del fatto stesso, alla quale rimane estranea sotto il profilo della partecipazione psicologica del soggetto al reato».

[18] La riconducibilità alla figura del litisconsorzio necessario del rapporto tra il danneggiante-proprietario e l'istituto assicuratore convenuti in giudizio per il risarcimento del danno tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, è stata affermata da Cass., sez. un. civ., 5 maggio 2006, n. 10311, in *Giur.it.,* 2007, 8-9, p. 1927.

[19] Per una individuazione delle ipotesi dalle quali dipende la responsabilità civile, cfr. in dottrina A. De Caro, *Responsabilità civile,* cit., pp. 95-96; G. Guarneri, voce *Responsabile civile,* in *Noviss. dig. it.,* Vol. XV, Torino, Utet, 1968, p. 616; C. Quaglierini, *Le parti diverse dall'imputato,* Milano, Giuffrè, 2003, p.118-120; N. Triggiani, *Responsabile civile*, cit., p. 453 ss. (il quale, nel definire il catalogo delle ipotesi di responsabilità civile per il fatto altrui rileva come esso delinei un sistema chiuso che non tollera né esegesi di tipo estensivo, né, tantomeno, il ricorso allo strumento dell'analogia); R. Vanni, voce *Responsabile civile,* in *Enc. giur. treccani,* Roma, p. 1-2; A. Vele, *Responsabile civile (dir.proc.pen.),* in *Enc. giur.,* Roma, Treccani, 2007, p. 1-5

[20] Come visto il ragionamento da cui muove la Corte costituzionale nelle diverse decisione prese in esame è che la responsabilità del terzo sia solo quella che trovi una fonte diretta nella legge. Dell'art. 185 c.p., però, potrebbe anche essere fornita un'interpretazione nel senso di non escludere dal novero dei soggetti che devono tenere indenni gli imputati per i danni da loro cagionati i terzi obbligati *ex contracto.* Il rinvio che l'art. 185 c.p., infatti, opera alle leggi civili, potrebbe essere inteso nel senso che la disciplina della fonte dell'obbligazione deve essere ricostruita in base a quelle disposizioni e siccome l'art. 1173 c.c. stabilisce che le obbligazioni del terzo possono derivare anche da contratto, nulla dovrebbe escludere un'ampia applicazione di quella previsione come inclusiva di una qualunque posizione di garanzia.

[21] Si v. nota 19.

[22] Cfr. Cass., sez. III, 27 luglio 2011, n. 16417, la quale, con riferimento alla responsabilità per fatto altrui del dipendente l'art. 2049 c.c. «espone il padrone od il committente, oltre che all'obbligo risarcitorio verso il danneggiato, anche all'azione di regresso di cui all'art. 2055, secondo comma, c.c. proposta dai corresponsabili solidali del commesso, a nulla rilevando che tale responsabilità scaturisca direttamente dalla legge e non dal fatto illecito, trattandosi di regresso nella misura determinata dalla gravità della colpa del domestico o commesso».

[23] Cfr. Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 38, in *Giur. cost.* 1982, 316, la quale, chiamata a rispondere della legittimità degli artt. 107 e 110 c.p.p. 1930, censurati in quanto, escludendo che anche l'imputato, oltre alla parte civile, possa chiedere la citazione in giudizio del responsabile civile, sarebbero in contrasto con l'art. 3 Cost. (perché avrebbero posto in essere una disparità di trattamento non sorretta da razionale giustificazione) e comunque avrebbero leso anche

l'art. 24 Cost. (perché avrebbero introdotto una limitazione del diritto di difesa dell'imputato stesso, costretto ad agire eventualmente in via autonoma nei confronti del detto responsabile, successivamente alla sentenza di condanna conclusiva del giudizio penale, nel quale più completa ed immediata avrebbe potuto invece svolgersi la tutela dei suoi diritti nei confronti del responsabile civile), aveva ritenuto infondate le censure denunziate.

È significativo sottolineare come il primo argomento speso dalla Corte per escludere la pretesa violazione del principio di eguaglianza era costituito dalla natura accessoria sia dell'azione risarcitoria della parte civile nel giudizio penale, sia della eventuale citazione del responsabile civile; poiché la partecipazione di quest'ultimo al processo penale è funzionale ad un oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato il processo penale, la relativa regolamentazione, per quanto attiene alla sua citazione, riflette tale diversità, così come risente delle caratteristiche dell'azione civile, che è subordinata alle scelte della parte lesa, che può liberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile. Negli stessi termini, cfr. C. cost., 18 giugno 1982, n. 120, in *Giur. It.,* 1982, p. 1109.

[24] Analogo argomento era stato utilizzato da Corte cost., sent. 6 maggio 2009, n. 131 in *Dir. pen. proc.*, 2009, 7,p. 831 la quale ha dichiarato infondata una questione di legittimità (sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.,) dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, comma 2, c.c., nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo. Anche in questo caso, movendo dalla constatazione che l'art. 1917, comma 2, c.c. non consente l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, la Corte aveva rilevato, tra l'altro, che l'accoglimento della richiesta del giudice *a quo* avrebbe determinato un allungamento dei tempi processuali.Condivide questa opinione A. De Caro, *Responsabile civile,* cit. p. 96, il quale evidenza che «Il nuovo codice di rito esprime una chiara scelta politica che predilige l'esercizio dell'azione civile nella sua sede naturale piuttosto che in quella penale e ciò si riverbera, naturalmente, anche sulla posizione del responsabile civile, accentuata in senso accessorio ed eventuale»; G. De Roberto, *Responsabile civile e processo penale,* Milano, 1990, p. 99-100.

[25] Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75.

[26] Così, ancora Corte cost., sent. 19 marzo 2001, n. 75.

[27] L'istituto dell'azione civile nel processo penale è presente in Italia sin dall'8 settembre 1807 allorquando Eugenio Napoleone (vicerè d'Italia) emanò il codice di procedura penale. Esso fu poi recepito dalle legislazioni degli Stati preunitari (tra i quali il codice sardo del 1848, via via esteso alle province annesse). Per una retrospettiva storica, A. Pennisi, *L'accessorietà dell'azione civile nel processo penale,* Milano, Giuffrè, 1981, p. 29 ss.

[28] Un clamoroso esempio di questa possibile divaricazione tra soluzioni si è avuta nel celebre processo di O.J. Simpson. Sull'argomento, cfr. A.M Dershowitz, *Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson,* Giuffrè, Milano, 2007, *passim.*

[29] Corte cost., sent. 22 gennaio 1982, n. 38.

[30] Come osservato da G. Alpa-V. Zeno-Zencovich, voce *Responsabilità civile da reato,* in *Enc. del dir.,* Milano, Giuffrè, vol. XXXIX, 1988, p. 1280 la *ratio* della previsione che disciplina la figura del responsabile civile nel processo penale si rinviene nel principio di economia dei giudizi, volto ad evitare che il danneggiato debba intraprendere un nuovo giudizio per i medesimi fatti. A testimonianza dell'insoddisfazione della soluzione alla quale era pervenuta la Corte costituzionale, possono essere richiamati anche i tentativi di forzarne i limiti applicativi talvolta tentati nella prassi. Sul punto si veda Trib. Milano, uff. ind. prel., 18 marzo 2000, in *Foro amb.,* 2000, p. 323 che ha riconosciuto al magistrato, citato per il risarcimento del danno da lui stesso cagionato nell'esercizio delle sue funzioni, la legittimazione a chiamare in giudizio il responsabile civile Stato, così come l'assicurato - danneggiante convenuto - può chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice versandosi in entrambi i casi in ipotesi di responsabilità *ex lege* alla quale si riferisce il comma 2 dell'art. 185 c.p.; Trib. Verbania, 14 ottobre 1999, in *Giust. pen.,* 2000, III, p. 246 con nota di A. Diddi, *Presupposti e limiti di partecipazione del responsabile dei danni per fatto altrui*, che ha riconosciuto all'imputato di citare quale responsabile civile il suo datore di lavoro; contra, invece, Trib. Roma, 18 ottobre 2000, in *Giust. pen.*, 2001, III, p. 297, con nota di A. Diddi, *Problemi di costituzionalità sui limiti in tema di citazione del responsabile civile*, che ha escluso la legittimazione dell'imputato di omicidio conseguente a colpa professionale a citare, quale responsabile civile, l'azienda ospedaliera presso la quale esercita la sua attività professionale. In dottrina, per una panoramica, cfr. M. Bouchard, *Il responsabile civile*, in A. Baldelli-M. Bouchard (a cura di), *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, Utet, 2003, p. 195; E.M. Catalano, *op. cit*., p. 2465.

[31] G. Leone, *Trattato di diritto processuale penale,* vol. III, Napoli, Jovene, 1961, vol. I, p. 284.

[32] Sul tema cfr. Cass., sez. civ., III, 20 settembre 2006, n. 20325 in *Danno e Resp.*, 2007, 5, p. 550, secondo la quale la sentenza penale irrevocabile di assoluzione esplica la propria efficacia nel giudizio civile di risarcimento dei danni promosso nei confronti dell'imputato-danneggiante e dei coobbligati, solo se in sede penale il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato verso tutti i corresponsabili.

[33] La disposizione è stata modificata dall'art. 2, l. 11 giugno 2004, n. 145, che vi ha aggiunto anche la previsione secondo cui il giudice può condannare l'imputato anche allo svolgimento di attività non retribuita di pubblica utilità.

Secondo C. Santoriello, voce *Parte nel processo penale,* in *Dig. disc. pen.,* II Agg., Torino, Utet, 2009, p. 575-576, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'idea che il danno prodotto da reato costituisca elemento dell'illecito criminoso sarebbe divenuta insostenibile, avendo il legislatore riconosciuto l'autonoma natura giuridica dell'azione civile nel processo penale, quale azione di responsabilità da illecito. Per la verità, come osservato nel testo, tali segnali non sono così evidenti. Peraltro, dal punto di vista sistematico, la norma che in un certo senso guida l'intera materia è la disposizione contenuta nel codice penale che delinea sul piano sostanziale il legame tra responsabilità civile e quella penale.

[34] Evidenzia come tale disposizione si ponga in antitesi con il *favor separationis* dell'azione civile G. De Roberto, *Responsabile civile,* cit., p.100-101, e spec. nt. 4. Osserva l'A. che sebbene nei confronti della parte civile (e *a fortiori* del responsabile civile) non operi l'efficacia del giudicato penale di assoluzione (in quanto le parti non hanno avrebbero partecipato al procedimento), cionondimeno ed in maniera contraddittoria viene previsto che il processo penale debba rimanere sospeso.

[35] Si veda, sul punto, tra le altre, la questione dell'estensione del potere della parte civili di partecipazione nei procedimenti camerali nei quali si trattano le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali oggetto di recente disamina da parte di Cass., sez. un., 28 settembre 2017, n. 22 la quale ha affermato che se, da un lato, il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso di udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dell'imputato

avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all'udienza, dall'altro, non può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. (salvo il caso in cui non sia stato posto in condizione di partecipare all'udienza *ex* art. 324 c.p.p.), avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame.

[36] Sul punto, cfr. recentemente App. Venezia, ord. 9 gennaio 2018, in *Dir.pen.cont.,* 2018, n.3, p.239, con nota di S. Martelli, *Alla Consulta l'art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte tra azione civile e processo penale*.

Meno recentemente, Tribunale di Roma, ord. 31 luglio 2001, in *Gazz. Uff*., 1ª serie speciale, 2001, n. 44 aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 c.p.p., nella parte in cui prevedono la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale sulla base del rilievo, tra l'altro, che l'intervento nel processo penale di una parte ulteriore, che mira a realizzare "interessi morali e civilistici", provocherebbe, infatti, uno "sbilanciamento" a favore dell'accusa, potendo generare nel giudice una "pressione inconscia" - correlata all'aspirazione a rendere comunque giustizia alla vittima del reato - tale da compromettere la serenità e la correttezza della decisione: e ciò tanto più in un sistema processuale come quello italiano, che ammette decisioni su base indiziaria e nel quale la valutazione della convergenza e della forza degli indizi non si fonda "su un criterio rigorosamente scientifico". Corte cost., 18 luglio 2002, n. 364 in *Giur. cost.,*, 2002, p. 2720 aveva tuttavia dichiarato l'inammissibilità della questione.

Sull'argomento, cfr. anche App. Venezia, 27 novembre 2001, riportata da F. Ruggieri, *Diritto processuale e pratiche criminali,* Bologna, Zanichelli, 2018, p. 358 che, in un caso di sopravvenuta inammissibilità (per rinuncia) dell'appello del pubblico ministero, dovendo decidere l'appello proposto dalla parte civile che denunciava la nullità della sentenza di primo grado (per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), anziché disporre l'annullamento della sentenza e, per l'effetto, rimettere gli atti al giudice di primo grado (ai sensi dell'art. 604, comma 4, c.p.p.), ha applicato analogicamente l'art. 622 c.p.p. (annullamento della sentenza ai soli effetti civili da parte della cassazione).

[37] Il problema, ovviamente, non può essere risolto semplicemente eliminando la presenza di soggetti portatori di interessi individuali dal processo penale, dovendosi tenere conto dei vincoli derivanti dall'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione delle vittime di reati e, in particolare dell'art. 16, che vincola gli Stati membri a garantire alla vittima del reato il diritto ad ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno da parte dell'autore nell'ambito del procedimento penale. Sebbene in forza della medesima previsione sia possibile che i singoli diritti nazionali prevedano che la decisione sulla domanda risarcitoria sia adottata anche nell'ambito di un altro procedimento giudiziario, è indubbio come, rispetto a reati che attentano a beni fortemente individualizzati, il processo penale non possa prescindere dalla presenza della vittima del reato.